

**STATUTO COMUNITA MONTANA DEL VOMANO, FINO E PIOMBA ZONA "N" di  
CERMIGNANO (TERAMO)  
(Approvato con deliberazione Consiliare n. 28 del 26 settembre 1997).**

TITOLO I – Principi Generali

TITOLO II – Compiti di programmazione

TITOLO III – Istituti di partecipazione

TITOLO IV – Ordinamento

TITOLO V – Uffici e Personale

TITOLO VI – Servizi

TITOLO VII – Contabilità e Finanza

TITOLO VIII – Disposizioni Finali

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

1. In attuazione dell'art. 4 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dell'art. 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 92, tra i Comuni di Arsita, Atri, Basciano, Bisenti, Canzano, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Montefino, Notaresco e Penna Sant'Andrea è costituita la Comunità Montana Zona "N", denominata "del Vomano, Fino e Piomba".

Essa ha sede in Cermignano (TE).

2. I suoi Organi si riuniscono nella sede, ma possono essere convocati e riuniti in luoghi diversi, allo scopo di assicurare la presenza dell'ente in tutto il territorio.

3. La Comunità Montana è Ente locale dotato di autonomia statutaria, da esercitarsi nell'ambito di principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, della Regione e dal presente Statuto.

4. La Comunità Montana ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

Gonfalone - Stemma - Sigillo

1. La Comunità Montana ha un proprio stemma, come da allegato, un proprio gonfalone, un sigillo recante il suo stemma, adottati in conformità alle disposizioni vigenti.

Negli atti e nel sigillo essa si identifica con il nome "Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba" e con lo stemma dell'ente.

2. Nelle cerimonie, nelle ricorrenze ed in altre manifestazioni pubbliche, è esibito il

gonfalone dell'ente.

3. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi e le modalità di concessione in uso ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio della Comunità Montana.

#### Art. 3

Finalità - Ruolo

Funzioni della Comunità Montana

La Comunità Montana:

1 - Cura unitariamente gli interessi della collettività locale, promuove lo sviluppo ed il riequilibrio sociale, civile, culturale, economico e produttivo del proprio territorio, garantendo servizi volti a favorire una migliore qualità della vita ed un'adeguata sicurezza sociale, in stretto rapporto di collaborazione con i Comuni membri e con altri soggetti pubblici e privati, ispirandosi ai principi stabiliti dall'art. 4 della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalle successive leggi sulla montagna, nonché dalle norme del presente Statuto.

2 - Promuove e predisporre in favore delle popolazioni residenti, riconoscendo ad esse le funzioni di servizio a presidio del territorio, gli strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio dell'ambiente montano ed, in particolare, ad impedire lo spopolamento del territorio ed il conseguente depauperamento dei nuclei familiari, delle unità produttive e dei servizi civili e sociali, valorizzando ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona, nel quadro di una economia montana integrata.

3. Svolge le funzioni ed i servizi ad essa attribuiti dalle leggi dello Stato, della Regione e quelli ad essa delegati dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri soggetti operanti sul territorio.

In particolare:

1) programma e gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea, dallo Stato e dalla Regione;

2) promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, ai sensi dell'art. 28 comma 1, della legge 08.06.1990, n. 142, con particolare riguardo ai settori di cui all'art. 11 della legge 31.01.1994, n. 97;

3) tutela e valorizza i prodotti, le testimonianze e le tradizioni locali, anche in convenzione con enti ed associazioni operanti sul territorio, organizzando e partecipando a mostre, fiere, mercati ed incontri promozionali;

4) promuove politiche attive per il lavoro mediante la realizzazione di servizi di informazione, di orientamento ed assistenza tecnica volti all'incremento dell'occupazione in generale ed in particolare all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;

5) promuove, favorisce e coordina iniziative pubbliche e private, volte alla valorizzazione delle risorse ed al riequilibrio del proprio territorio, attraverso interventi di:

a) esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana;

b) realizzazione e miglioramento del sistema viario interpodereale, acquedottistico, rurale ed irriguo e dei servizi civili;

c) sistemazione idraulico - forestale e difesa del suolo, forestazione protettiva e produttiva, gestione del demanio forestale regionale, sostegno all'agricoltura ed alla zootecnia;

d) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente montano;

e) assistenza e collaborazione a soggetti pubblici e privati per attivazione ed utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie;

6) favorisce la costituzione di cooperative nei settori ricompresi nei suoi compiti istituzionali e promuove forme di collaborazione con associazioni senza scopo di lucro;

- 7) può affidare di volta in volta, ad altri enti operanti sul territorio, ed in possesso di capacità e valida struttura organizzativa, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti le loro specifiche funzioni;
- 8) sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della Legge 03.12.1971, n. 1102;
- 9) ai sensi dell'art. 9 della citata legge, può acquistare o prendere in affitto o gestire terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di parchi, prati, pascoli o riserve naturali e può espropriare gli stessi terreni e quelli di cui al primo comma dell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi precisati;
- 10) verifica che le opere previste dall'art. 2), lettera a) della legge 03.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della Comunità Montana, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo;
- 11) promuove, attraverso la consultazione e l'informazione, la partecipazione degli enti, delle forze sociali, economiche, e delle associazioni operanti sul territorio, al processo di formazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
- 12) per l'esercizio associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, può stipulare con le Amministrazioni dello Stato, con i Comuni, con la Regione, con altre Comunità Montane e con altri enti pubblici e privati, apposite convenzioni e costituire consorzi, secondo le modalità di cui agli artt. 24-25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 11 L. 31 gennaio 1994, n. 97;
- per la definizione e l'attuazione di opere in forma coordinata ed integrata e per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 13) può costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali ed istituzionali, secondo le norme di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- può costituire e partecipare a società consortili miste di capitali e ad altri tipi di società previste nel codice civile, in posizione, sia maggioritaria che minoritaria;
  - può costituire consorzi e stipulare convenzioni anche con Comuni non compresi nel proprio territorio e con altri enti locali, per le finalità di cui all'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- 14) promuove, anche d'intesa con gli enti locali, con le istituzioni ed associazioni sanitarie sociali, servizi di assistenza alle persone indigenti, anziane, ai disabili portatori di handicap, alle categorie più deboli, con interventi diretti, ovvero, favorendo e sostenendo, anche con incentivi finanziari, la nascita e la crescita di istituzioni, di associazioni di volontariato e di cooperative tra giovani;
- 15) promuove forme di collaborazione attraverso scambi culturali, gemellaggi, incontri di studio, convegni ed analoghe iniziative con altre realtà istituzionali regionali e nazionali e, previa le superiori autorizzazioni, con realtà istituzionali internazionali, allo scopo di incentivare l'interscambio di conoscenza e di esperienze lavorative e professionali, di sostenere e potenziare le attività commerciali, economiche e produttive della zona, favorendo nuove opportunità di mercato ai prodotti locali e di promuovere nuovi rapporti sociali e culturali soprattutto tra giovani;
- 16) aderisce all'UNCEM - Unione Nazionale - Comuni - Enti Montani, ed alle altre associazioni autonomistiche. Partecipa agli organi ed alle attività statutarie, in sede nazionale e regionale, anche con il proprio personale e con oneri a carico del proprio bilancio. Versa le quote associative con le modalità stabilite dalle Associazioni;
- 17) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio;
- 18) promuove, coordina e realizza interventi a favore della terza età, anche attraverso la socializzazione ed il trasferimento di conoscenze nel campo delle arti e degli antichi mestieri alle nuove generazioni;

- 19) promuove, coordina e realizza interventi a favore dei giovani al fine di garantire uguali opportunità e favorire la loro permanenza nel territorio montano;
- 20) promuove, coordina e favorisce azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125.